



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20/2021

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21.40 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	GAZZANIGA PIETRO	Sì	
3	BOVONE GIANLUIGI	Sì	
4	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
6	SALVIA GIACOMO	SI	
7	COGO PAOLA	Sì	
8	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
9	MADONIA TONINELLO UGO	No	SI
10	PIZZO ELEONORA	Sì	
11	SANTORO FRANCESCO	No	SI
	TOTALE	9	2

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria Deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio Comunale in data 25/03/2021, - esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Richiamata la propria deliberazione nr. 14 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020;

Richiamata la propria deliberazione nr. 17-2021, adottata in seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, concernente la 1^a variazione alle dotazioni di competenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021.2023;

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015 (art. 1, commi da 707 a 734), a partire dal 1° gennaio 2016 il Patto di Stabilità Interno è stato superato e sostituito da nuovi vincoli di Finanza Pubblica e, in particolare, dal nuovo obbligo del pareggio di bilancio, attuativo della legge n. 243/2012;

Rilevato che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: Regioni, Province e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione e, per spese finali, si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 463 della Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/2016, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- Il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016, sostituito dall'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo di competenza 2016. Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali. In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio non armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della Legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Ai sensi del comma 468 gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al D.lgs. 118/2011 che esclude gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione e del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese dei rischi futuri. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio.
- La verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali è rappresentata nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

Richiamato in particolare l'art. 1 comma 712 della citata legge n. 208/2015, il quale testualmente così dispone:

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 marzo 2016 (pubblicato in G.U. n. 93 del 21 aprile 2016) con il quale è stato approvato il nuovo prospetto riguardante il rispetto degli equilibri di Finanza Pubblica (nuovo allegato C) allo schema di Bilancio di Previsione allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'allegato Prospetto di Verifica dei Vincoli di Finanza Pubblica da cui si evince che alla data della presente il Comune di Frugarolo rispetta il vincolo di cui al richiamato art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale “ ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

Dato atto, conseguentemente, che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, approvato con la richiamata Deliberazione C.C. n. 7 in data 25/03/2021 e la successiva variazione adottata con Deliberazione C.C. n. 17 in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal summenzionato Prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e dunque non è necessario apportare variazioni allo stesso;

Visto l'art. 175 co. 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale mediante la variazione di Assestamento Generale deliberata dall'Organo Consiliare entro il 31 Luglio di ogni anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di Cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio;

Dato Atto che a seguito di tale si è evidenziata la necessità di adottare misure di Assestamento Generale al summenzionato Bilancio di Previsione 2021/2023, e che la conseguente variazione di bilancio, di cui ai prospetti dettagliati predisposti dall'ufficio Ragioneria, è allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Visto il prospetto riassuntivo della variazione, riportato come da allegati tecnici alla presente deliberazione;

Rilevato che, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, la Commissione per l'Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali (commissione Arconet) costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto che (art. 2): “(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) 1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 4.2: 1) alla lettera a), dopo le parole “per le conseguenti deliberazioni” sono aggiunte le seguenti “. **Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica 1 Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti. 5 dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da**

effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147- ter del TUEL"; 2) alla lettera g), le parole "comprendente lo stato di attuazione dei programmi e" sono eliminate; b) al paragrafo n. 5.2, il periodo "decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento" è sostituito dal seguente "rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi"; c) al paragrafo n. 7: 1) dopo le parole "per attuare il DEFR" sono aggiunte le seguenti "e la relativa Nota di aggiornamento"; 2) Il periodo "In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio." È sostituito dal seguente "In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati"; d) al paragrafo n. 9.2, lettera i) dopo le parole "dei revisori dei conti" sono inserite le seguenti "che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio"; e) al paragrafo n. 9.3, lettera n), dopo le parole "dei revisori dei conti" sono inserite le seguenti "che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio."; f) al paragrafo n. 9.10: 1) dopo le parole "anche alle partite finanziarie" è inserito il seguente periodo ". In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio 6 di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti"; 2) La parola "2013" è sostituita dalla seguente "2012"; g) dopo il paragrafo 9.11.5 è inserito il seguente: "9.11.6. L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da: a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti; b) le entrate in conto capitale (titolo 4); c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti; d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito. Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica. Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi. Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con cernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso 7 nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti² : → una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6, → una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, → una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato. Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa: a) descrive le modalità di quantificazione della stessa; b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati; c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria. In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardando tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti."; h) al paragrafo n. 11: 1) dopo le parole "ciascun esercizio finanziario" sono inserite le seguenti "gli enti locali allegano il piano dei risultati"; 2) le parole "è allegato il Piano dei risultati" sono sostituite dalle seguenti "mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Dato atto che lo stato di attuazione dei programmi è, visto il quadro normativo di riferimento citato al capoverso precedente e rebus sic stantibus, coerente con i documenti di programmazione dell'Ente;

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Dopo breve e costruttiva discussione;

Preso atto del Parere Favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Preso Atto dei Pareri Favorevoli, a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai seguenti consiglieri 9 essendo assenti i consiglieri di minoranza Sig. Madonia Toninello Ugo e Santoro Francesco e con il risultato :
favorevoli 9 astenuti 0 – , contrari 00

DELIBERA

1. di approvare, in sede di Verifica degli equilibri di Bilancio afferente l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 175 co.8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in attuazione dell'art.1, comma 712, della Legge n. 208/2015, il Prospetto di Verifica del rispetto dei Vincoli di Finanza pubblica disciplinati dall'art. 1, commi 707-734 della richiamata Legge n. 208/2015 al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, permanendo i summenzionati equilibri di Bilancio sia per quanto riguarda la gestione di Competenza che dei Residui e di Cassa, nonché l'adeguatezza della quota accantonata a titolo di "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" né la sussistenza di Debiti Fuori Bilancio ex art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
2. di dare atto, conseguentemente, che il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è coerente con i vincoli di finanza pubblica essendo garantito il " Pareggio di Bilancio ex art. 1 co. 710 L. 208/2015" e pertanto non risulta necessario apportare variazioni allo stesso;
3. di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente in rapporto alle risorse disponibili;
4. di pubblicare il presente provvedimento su Amministrazione Trasparente, Sezione Bilanci;
5. Di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli espressi in forma palese e aventi il seguente risultato:
favorevoli 9 Assenti – consiglieri di minoranza Sigg.ri Madonia Toninello Ugo e Santoro Francesco, contrari 00

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20/2021
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 26.07.2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 26.10.2021 al 10.11.2021

Frugarolo, li 26.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii